

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Rep. N. 2160

Contratto in modalità elettronica – con firma digitale

Di appalto per l'affidamento del ***Servizio di gestione, in forma associata, della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Sub Ambito Operativo***

“Basento Nord” - Comuni di Avigliano, Pietragalla, Ruoti e Vaglio Basilicata” –

Per la durata di anni 5 (CINQUE), Importo 13.081.426,75 euro (COMPRESO

15.000,00 euro PER ONERI DI SICUREZZA) più IVA al 10% - RIBASSO DEL

4,784% - CIG MASTER 8747536710 – CIG DERIVATO 9052836C96.-----

L'anno **2022**, il giorno **21 (ventuno)** del mese di **novembre** in Avigliano, nella

Residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Clementina GERARDI, Segretario del

Comune di Avigliano, autorizzata al rogito degli atti nei quali l'Ente è parte, ex art. 97,

comma 4, lettera c), D.lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa

rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio

consenso, sono presenti i signori: -----

DA UNA PARTE:-----

- **Ing. Nicola MARGIOTTA**, nato a Potenza il 13/03/1977, c.f.

MRGNCL77C13G942W, domiciliato per la carica in Avigliano al Corso Giamurco n.

31, presso la Residenza Comunale, il quale interviene in questo atto non in proprio,

ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Avigliano

(PZ), Codice Fiscale Ente 80001750761, nella sua qualità di Responsabile del

Settore IV – Ambiente, Protezione Civile e Patrimonio dell'Ente medesimo, ai sensi

dell'art. 107, co. 3 del D.lgs. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale N. 4 del

03.01.2022;-----

DALL'ALTRA PARTE:-----

- Sig. **Andrea LAMARUCCIOLA**, nato a Potenza il 20/03/1981 e residente in via Cadorna 32/B – 85016 Pietragalla, codice fiscale **LMR NDR 81C20 G942V**, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità institore e procuratore della “**CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.**” con sede legale in Ravenna – in via Luciano Romagnoli, 13 e con unità locale nella Zona Industriale Piano San Nicola di Pietragalla snc. - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **02365600390**, di seguito denominato “Appaltatore”, legittimato alla firma del presente atto giusta procura speciale, Rep. n. 40471, a rogito della dottoressa Palmieri Stefania, Notaio in Ravenna, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, agli atti del contratto.---

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo con questo atto convengono quanto segue:-----

Premesso che:-----

- in data 31 marzo 2011 veniva sottoscritto l'Accordo di programma tra la Regione Basilicata, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);-----

- la Regione Basilicata con propri provvedimenti individuava, nel territorio dell'area metropolitana di Potenza, due sub-ambiti operativi, il primo costituito dalla città di Potenza, il secondo composto da altri nove comuni (Anzi, Avigliano, Brindisi Montagna, Picerno, Pietragalla, Pignola, Ruoti, Tito, Vaglio Basilicata) che, in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 2013, erano tenuti a procedere alla costituzione di una forma associativa ai sensi degli artt. 30 e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;-----

- il Comune di Avigliano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19 luglio 2013, ha preso atto della costituzione del sub-ambito 2, come sopra descritto, e ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio, delegando il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione;-----

- la gestione di tale Sub Ambito ha più volte incontrato oggettive difficoltà nella fase della procedura di gara, espletata dalla Centrale Unica di Committenza di Potenza, finalizzata all'individuazione di un unico soggetto cui affidare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per l'intero sub ambito territoriale 2;-----

- il Comune di Avigliano, in qualità di ente capofila del sub-ambito operativo 2, con nota del 9 agosto 2018, prot. 11320, in nome e per conto della Conferenza dei Sindaci, ha proposto alla Regione Basilicata una ulteriore suddivisione del sub-ambito operativo 2 dell'area metropolitana di Potenza;-----

- la Regione Basilicata, a seguito della richiesta del Comune di Avigliano e al fine di consentire ai Comuni del sub-ambito 2 di addivenire celermente all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, con deliberazione della Giunta regionale n. 1412 del 28 dicembre 2018 ha ridefinito il sub-ambito territoriale 2 scomponendolo nei seguenti tre nuovi sub-ambiti, individuati in base alla prossimità territoriale: 1) Ambito "Basento Centro", costituito dai Comuni di Anzi, Brindisi Montagna, Castelmezzano, Pietrapertosa e Pignola (comune capofila); 2) Ambito "Basento Nord" , costituito dai Comuni di Avigliano (comune capofila), Pietragalla, Ruoti e Vaglio Basilicata; 3) Ambito "Nord Occidentale", costituito nella prima fase dal solo comune di Tito;-----

- con la Conferenza dei Sindaci del 18 aprile 2019, i sindaci dei comuni del sub-ambito "Basento Nord" hanno approvato lo schema di «Convenzione per la gestione associata dell'appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il

sub-ambito operativo "Basento Nord"»;-----

- con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 14 giugno 2019 il Comune di Avigliano ha preso atto dell'avvenuta scomposizione del sub-ambito operativo 2 ed ha approvazione nuovo schema di convenzione per la costituzione del sub-ambito operativo "Basento Nord", ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000;-----

- con la Conferenza dei Sindaci del 17/07/2019 è stata sottoscritta la convenzione "PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL SUB AMBITO OPERATIVO "BASENTO NORD" e, con la stessa, è stato individuato il Comune di Avigliano quale Ente capofila della gestione associata;-----

- con la Conferenza dei Sindaci del 6 dicembre 2019 del Sub Ambito operativo "Basento Nord" è stato conferito all'Ing. Nicola Margiotta, già Responsabile del Settore 3 "Pianificazione, Gestione e Tutela del Patrimonio" ed attuale Responsabile del Settore IV "Ambiente, Protezione Civile e Patrimonio" del Comune di Avigliano, l'incarico di RUP del progetto in oggetto ed è stato conferito mandato allo stesso, unitamente ai tecnici in servizio presso gli altri Comuni della gestione associata, di predisporre la proposta progettuale e tutti gli atti necessari all'avvio della procedura di gara, da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;-----

- il RUP Ing. Nicola Margiotta, unitamente ai tecnici in servizio presso gli altri Comuni del sub-ambito facenti parte dell'Ufficio comune, ha redatto il progetto del servizio in oggetto, della durata di anni 5 (cinque), per una spesa complessiva pari ad euro 15.333.301,22, di cui euro 13.737.931,81 per servizi e euro 1.595.369,42 per somme a disposizione della stazione appaltante;-----

- l'Ufficio Comune del Sub-Ambito Basento Nord nella seduta del 22.12.2020 ha espresso parere favorevole al progetto succitato di "GESTIONE ASSOCIATA

DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI DEL SUB AMBITO OPERATIVO "BASENTO NORD";-----

- la Conferenza dei Sindaci del Sub-Ambito Basento Nord, nella seduta del 19.01.2021, in seguito al parere favorevole espresso dall'Ufficio comune, ha

approvato il progetto di "GESTIONE ASSOCIATA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL SUB AMBITO

OPERATIVO "BASENTO NORD";-----

- ogni Comune del Sub-Ambito "Basento Nord", per il tramite del proprio

Responsabile del Servizio Finanziario, ha dichiarato e attestato la copertura

finanziaria del servizio in oggetto, necessaria per l'avvio della procedura di gara;-----

- con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Avigliano n. 47 del

20.04.2021, questa Amministrazione ha approvato il progetto del servizio in oggetto

della durata di anni 5 (cinque) e dell'importo complessivo pari a euro 15.333.301,22

e ha dato mandato al Responsabile del Settore IV "Ambiente, Protezione Civile e

Patrimonio" di porre in essere gli atti necessari e i provvedimenti di competenza per

l'avvio della procedura di gara;-----

- con determinazione a contrarre DSG N° 00330/2021 del 28.04.2021, il

Responsabile del Settore IV, ha indetto la gara aperta per la scelta del contraente

finale per l'importo complessivo di euro 13.737.931,81, di cui euro 13.722.931,81 per

servizi soggetti a ribasso e euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa,

demandando lo svolgimento della procedura di gara alla CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA istituita presso l'Area Programma BASENTO BRADANO

CAMASTRA, alla quale il Comune di Avigliano ha aderito con deliberazione di C.C.

n. 3 del 9 marzo 2015;-----

- con determinazione n. 333 Racc. Gen. del 22 novembre 2021, adottata dal Responsabile dell'Area Funzionale 1 della Centrale Unica di Committenza dell'Area Programma "Basento - Bradano - Camastra" è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa "PROGETTAMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA" l'appalto relativo alla gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Sub-Ambito "Basento Nord", per un importo contrattuale di € 13.034.219,87 oltre IVA, di cui € 13.019.219,87 per servizi, tenuto conto del ribasso del 5,128% offerto, ed € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;-----

- in data 22 dicembre 2021 è stata acquisita al protocollo generale n. 0021577/2021 del Comune di Avigliano, la notifica del ricorso presentato da Ciclat Trasporti e Ambiente Soc. Cooperativa contro l'aggiudicazione dell'appalto di gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Sub-Ambito "Basento Nord", effettuata in favore dell'impresa Progettambiente Società Cooperativa con determinazione n. 333 Racc. Gen. del 22 novembre 2021 della C.U.C. "Basento - Bradano - Camastra";-----

- con Sentenza n. 180/2022 del 04.03.2022 resa dal TAR Basilicata è stata annullata la Determinazione di aggiudicazione della Centrale di Committenza n. 333 del 22.11.2022;-----

- avverso la succitata Sentenza ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato l'Operatore Economico PROGETTAMBIENTE SOC. COOP PARTITA 01236960769;-----

- con la Sentenza N. 3168/2022, emessa dal Consiglio di Stato e pubblicata in data 26/04/2022, è stato rigettato il ricorso precitato proposto dall'Operatore Economico PROGETTAMBIENTE SOC. COOP PARTITA 01236960769;-----

- con determinazione n. 51 di Racc. Gen., n. 51 di Racc. Sett., del 23 maggio 2022,

adottata dal Responsabile dell'Area Funzionale 1 e 2 della Centrale Unica di
Committenza dell'Area Programma "Basento - Bradano - Camastra": 1) è stata
disposta ed approvata l'esclusione dalla gara dell'operatore economico
PROGETTAMBIENTE SOC. COOP., in esecuzione della sentenza del Consiglio di
Stato n. 3168/2022; 2) è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace l'appalto
relativo alla gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani del Sub-Ambito "Basento Nord", all'impresa "CICLAT TRASPORTI
AMBIENTE SOC. COOP.", per un importo contrattuale di 13.081.426,75 euro oltre
IVA, di cui 13.066.426,75 euro per servizi, tenuto conto del ribasso del 4,784%
offerto, e 15.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 3) è stato
stabilito che il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto era fissato alla data
del 28/06/2022 in ottemperanza all'art. 32, com. 9, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;--
- in data 27 giugno 2022 è stata acquisita al protocollo generale n. 9503/2022 del
Comune di Avigliano, la notifica del ricorso presentato da "GILMA Srl" (terza
classificata) contro l'aggiudicazione dell'appalto di gestione associata del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Sub-Ambito "Basento Nord",
effettuata in favore dell'impresa "CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP" con
determinazione n. 51 di Racc. Gen., n. 51 di Racc. Sett., del 23 maggio 2022,
adottata dal Responsabile dell'Area Funzionale 1 e 2 della Centrale Unica di
Committenza dell'Area Programma "Basento - Bradano - Camastra".-----
- con il succitato ricorso dinanzi al TAR, numero di registro generale 331 del 2022,
presentato dal GILMA Srl (terza classificata) e poi integrato da due atti di motivi
aggiunti notificati in tribunale rispettivamente in data 18/7/2022 e 27/7/2022, è stata
impugnata la succitata determinazione della Centrale Unica di Committenza
dell'Area Programma Basento Bradano Camastra, n. 51 del 23/5/2022, con cui – in

esito all'annullamento in sede giurisdizionale dell'originaria aggiudicazione, in favore di PROGETTAMBIENTE SOC. COOP – è stato disposto lo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione in favore di CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP (seconda classificata).-----

- con Sentenza n. 749/2022 resa dal TAR Basilicata in data 02.11.2022, il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso e dichiarato irricevibili i due atti di motivi aggiunti proposti dalla Gilma S.r.l. (terza classificata).-----

- le somme necessarie per l'espletamento della gestione, in forma associata, del Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del sub ambito operativo "Basento Nord", trovano copertura economica negli appositi capitoli relativi al servizio di smaltimento rifiuti dei rispettivi bilanci comunali, come dichiarato da ciascun Comune del Sub-Ambito "Basento Nord" con formale atto di attestazione rilasciato dal proprio Responsabile del Servizio Finanziario;-----

- con successivi atti amministrativi, prima dell'avvio del servizio, ciascun Comune del Sub-Ambito "Basento Nord", procederà ad effettuare apposito impegno di spesa in favore dell'impresa appaltatrice, per le somme necessarie all'espletamento del servizio in oggetto;-----

- con determinazione n. 1058 di Rac. Gen. del 19/11/2022 del Responsabile del Settore IV "Ambiente, Protezione Civile e Patrimonio" Ing. Nicola Margiotta, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore dell'operatore economico "CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.", disposta dalla C.U.C. "Basento - Bradano - Camastra", con determinazione n. 51 di Racc. Gen., n. 51 di Racc. Sett., del 23 maggio 2022;-----

- la ditta appaltatrice risulta iscritta alla White List della Prefettura di Ravenna, con data di iscrizione del 20/12/2021, istituita ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della

legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 52bis della legge n. 190/2012, l'iscrizione nella sopra citata White List tiene luogo dell'informazione antimafia (in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo è superiore ai 150.000,00 euro);-----

- l'appaltatore CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP., con sua nota prot. PR2 2022 849 del 03.11.2022, acquisita a protocollo generale dell'Ente nella stessa data al n. 17369, ha comunicato che i servizi saranno svolti dall'associata ECOTRASH Company S.r.l, C.F., partita I.V.A. n. 02290460399, con sede legale in via Portogallo n. 8, in Zona Industriale San Nicola di Pietragalla (Pz);-----

- l'impresa esecutrice ECOTRASH Company S.r.l. risulta regolarmente iscritta nella WHITE LIST della Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Potenza, con data iscrizione 14.04.2016 e data scadenza 14.04.2023, e per effetto delle verifiche poste in essere dal Responsabile del Settore IV, tramite l'acquisizione di visura camerale, casellari giudiziari e carichi pendenti, certificazione rilasciata dalla competente Agenzia dell'Entrate, DURC in corso di validità e consultazione del casellario informatico presso ANAC, risulta in grado di contrarre con la Pubblica Amministrazione;-----

- con la firma del presente contratto, l'appaltatore dichiara di confermare integralmente l'offerta economica e l'offerta tecnica presentata in sede di gara;-----

- il Responsabile del Settore IV con la stipula del presente atto attesta l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sottoscrizione.-----

Visto l'art. 32 co. 14 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50-----

Visto l'articolo 6 del decreto legge 145/2013, convertito senza modifiche con legge del 21 febbraio 2014 n. 9;-----

Tutto ciò premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte

integrante e sostanziale del presente contratto, volendo le parti convenute
procedere alla redazione del contratto di appalto, -----

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (OGGETTO)

1) Il Comune di Avigliano, come sopra rappresentato, affida in appalto alla ditta
"CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP." , con sede legale in Ravenna – in
via Luciano Romagnoli, 13 e con unità locale nella Zona Industriale Piano San Nicola
di Pietragalla snc., come sopra rappresentata, che accetta, l'appalto per
l'espletamento in forma associata del "**Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani del Sub Ambito Operativo "Basento Nord" - Comuni di Avigliano,
Pietragalla, Ruoti e Vaglio Basilicata**" - Per anni 5 (CINQUE), **Importo
13.081.426,75 euro (COMPRESO 15.000,00 euro per oneri della sicurezza) più
IVA al 10% - RIBASSO del 4,784%** - come descritto nei documenti contrattuali .-----

2) I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi, ad ogni effetto,
servizi pubblici essenziali e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che
per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di servizio irregolare o di
interruzione dello stesso, l'Appaltatore si impegna ad adottare con tempestività le
misure necessarie a ristabilire le condizioni normali. In caso di astensione dal lavoro
del personale per sciopero, la ditta dovrà impegnarsi al rispetto delle norme
contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di
sciopero dei servizi pubblici essenziali: in particolare, si farà carico della dovuta
informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei
termini di legge, circa i modi, i tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso
dello sciopero stesso e delle misure per la loro riattivazione.-----

ART. 2 (DOCUMENTI CONTRATTUALI)

1)-L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Progetto del Servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Avigliano n. 47 del 20.04.2021 e posto a base di gara con determinazione a contrarre DSG N° 00330/2021 del 28.04.2021, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato e dei seguenti elaborati del progetto (offerta tecnica) di miglioramento offerto in fase di gara dalla ditta appaltatrice, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegati:-----

A) Relazione tecnica (elaborato di 52 pagine);-----

B) Progetto di Assorbimento (elaborato di 5 pagine);-----

C) Allegato 1 "PROFILO AZIENDALE";-----

D) Allegato 2 "ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE";-----

E) Allegato 3 "ANALISI DEI DATI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI";-----

F) Allegato 4 "TAVOLE GRAFICHE";-----

G) Allegato 5 "SISTEMA INFORMATIVO INNOVAMBIENTE";-----

H) Allegato 6 "ELENCO MATERIALI CONSUMABILI E ATTREZZATURE";-----

I) Allegato 7 "MONITORAGGIO CON DRONE";-----

J) Allegato 8 "PIANO DI COMUNICAZIONE";-----

K) Allegato 9 "ELENCO MEZZI SCHEDE TECNICHE";-----

L) Allegato 10 "PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO";-----

M) Allegato 11 "PROTOCOLLO COVID – 19";-----

N) Allegato 12 "PROSPETTO SINTETICO INTERVENTI MIGLIORATIVI".-----

2)-Di detti documenti viene omessa la lettura per espressa dispensa dei componenti,

i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza e di averli già sottoscritti in segno di piena accettazione, depositandolo agli atti del contratto, presso la segreteria comunale e sotto la custodia e responsabilità del Responsabile del Settore IV.-----

ART. 3 (DURATA DEL CONTRATTO)

1)-Il contratto avrà durata di **anni 5 (cinque)** e decorrenza **dalla data di avvio del servizio, ossia dal 1° gennaio 2023**, a valle della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio che avverrà in seguito all'espletamento delle pratiche amministrative necessarie all'avvio, tra cui la sottoscrizione di apposita scrittura privata autenticata per la concessione dell'usufrutto degli automezzi e delle attrezzature (i cui oneri di stipula, unitamente agli oneri di manutenzione, revisione, assicurazione e messa su strada, saranno a carico all'Aggiudicatario, che accetterà automezzi ed attrezzature nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali essi si trovano al momento della consegna), l'assunzione dei dipendenti (platea storica) da parte dell'appaltatore, la consegna dei centri di raccolta etc.. Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa appaltatrice, previa richiesta del Comune di Avigliano (capofila) entro un mese dalla scadenza, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio", per il periodo di tempo strettamente necessario al completamento e all'affidamento della nuova gara, dietro invito scritto dell'Ente Appaltante che comunichi l'atto determinativo che abbia disposto detta proroga e senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione. -----

2)-In ogni caso l'appalto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta.-----

3) Per effetto di quanto precisato al precedente art.1 comma 2, qualora per ragioni di necessità, urgenza e indifferibilità ed al fine di prevenire situazioni di pregiudizio di natura igienico-sanitaria, occorra garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente contratto che, per le caratteristiche e la complessità dello stesso, non può subire interruzioni di sorta, l'appaltatore potrà essere destinatario, in via temporanea, di specifico provvedimento contingibile e urgente ai sensi degli artt. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, nelle more dell'aggiudicazione e dell'avvio del servizio da parte di altro affidatario. Tanto allo scopo di garantire *medio tempore* e senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di igiene urbana e delle connesse attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, agli stessi patti, modalità, termini e condizioni di cui al presente contratto.-----

4) Nell'ipotesi che l'Ente di Governo per le Risorse Idriche ed i Rifiuti della Basilicata (EGRIB) proceda ad individuare e rendere operativo, ai sensi del Capo III della Parte IV del D.lgs. 152/2006, il "Gestore Unico" all'interno dell'ATO, tale soggetto potrà subentrare alla presente associazione di comuni per la prosecuzione del contratto.---

ART. 4 (COMPENSO)

1)-Il prezzo complessivo netto dell'appalto è determinato in **13.081.426,75 euro (tredicimilionioctantunomilaquattrocentoventisei/settantacinque)**, compreso oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza stabiliti in **15.000,00 euro (quindicimila/00)**, Ribasso del **4,784%**;-----

2)-Con tale corrispettivo, comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'appaltatore si intende integralmente soddisfatto e compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi ed attività connesse o conseguenti al medesimo, senza alcun diritto per il rinnovo, né a nuovi o maggiori

compensi, essendo in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento delle rate mensili. Esso non è suscettibile di alcuna variazione, fatta eccezione quanto disposto dall'art. 45 "Revisione del prezzo contrattuale" del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

ART. 5 (PAGAMENTI-ESCLUSIONE DEL VINCOLO DI SOLIDARIETÀ PASSIVA)

1)-All'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul corrispettivo.-----

2)-I pagamenti saranno effettuati, a seguito di presentazione di regolare fattura (la cui emissione dovrà essere espressamente autorizzata da parte del responsabile comunale, entro il termine di 30 giorni dalla fine di ciascun mese, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel capitolato), non oltre i trenta giorni dalla data della sua protocollazione,

3)-Il pagamento dei singoli canoni non costituisce accettazione della Stazione Appaltante della quota di prestazione pagata (art. 1666, co. 2, del Codice civile) e sono subordinati alla verifica di conformità a cura del Direttore dell'esecuzione che attesta la regolare esecuzione della prestazione da pagare, previa acquisizione del Durc e sempreché non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata e contestata l'irregolarità del servizio medesimo. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni ed anche in assenza di specifica attestazione di regolare esecuzione, il servizio si intenderà verificato positivamente senza necessità di ulteriore comunicazione. -----

4)-Eventuali ritardi nei pagamenti non esonereranno in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal Capitolato Speciale. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né d'interrompere il servizio, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili al Comune, l'Appaltatore avrà diritto agli

interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.lgs. 231/02 e s.m.i.)-----

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva.-

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.-----

5)-Secondo quanto disposto dall'art. 43 "Pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa appaltatrice provvederà ad emettere fattura direttamente ai singoli Comuni del Sub Ambito per la rispettiva quota di canone, così come derivante dal ribasso offerto in fase di gara. Il prezzo complessivo netto dell'appalto a carico di ciascun Comune del Sub Ambito è determinato come di seguito indicato, per complessivi 60 mesi di durata del contratto:-----

A. per il Comune di Avigliano è pari ad 7.084.490,08 euro (settemilioniottantaquattromilaquattrocentonovanta/08), compreso oneri di sicurezza;-----

B. per il Comune di Pietragalla è pari a 2.541.394,33 euro (duemilionicinquecentoquarantunomilatrecentonovantaquattro/33), compreso oneri di sicurezza;-----

C. per il Comune di Ruoti è pari a 2.212.175,38 euro (duemilioni duecentododicimilacentosettantacinque/38), compreso oneri di sicurezza;-----

D. per il Comune di Vaglio Basilicata è pari a 1.243.366,96 euro (unmilione duecentoquarantatremilatrecentosessantasei/96), compreso oneri di sicurezza;-----

6)-Per effetto di quanto precisato e disciplinato nel Capitolato speciale e nel presente articolo, l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare:-----

a) che gli impegni finanziari derivanti dalla gestione del servizio appaltato, saranno contabilizzati ed assunti nel bilancio di ciascun Comune, mediante i rispettivi documenti di programmazione economico-finanziaria;-----

b) che il pagamento del corrispettivo/prezzo del servizio viene fatturato singolarmente e direttamente a ciascun Comune, il quale provvede esclusivamente al pagamento della quota a proprio carico nei termini di legge sopra precisati;-----

c) l'esclusione del vincolo di solidarietà passiva, con l'impegno a rivalersi e ad attivare qualsivoglia conseguente azione esclusivamente nei confronti del singolo Comune inadempiente all'obbligo del pagamento del costo del servizio ad esso erogato e, dunque, a proprio carico, rispetto al quale gli altri Comuni del raggruppamento rimarranno estranei ed interamente sollevati e continueranno a beneficiare della regolare erogazione del servizio, nei termini ed alle condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto ed al presente contratto.-----

ART. 6 (SUBAPPALTO)

1) E' previsto il subappalto secondo la normativa vigente, come dichiarato in sede di partecipazione alla gara.-----

ART. 6 bis (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1)-E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.-----

2)-Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.-----

3)-La cessione deve essere stipulata nelle forme previste dalla legge e indicare con

precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.-----

ART. 7 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE e PENALI)

1)-La ditta è tenuta al rispetto di tutte le norme contenute nel citato Capitolato Speciale d'Appalto. L'Amministrazione in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, si riserva l'applicazione di penali secondo le modalità previste dall'**art. 52** del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

2)-Qualora i ritardi nell'adempimento determinino una penale complessiva superiore al dieci per cento del corrispettivo, la Stazione Appaltante risolverà il contratto per grave inadempimento. -----

3)-Per la gestione dei centri di raccolta comunale, la ditta ha l'obbligo della custodia di tutte le opere affidate e delle sue pertinenze, nonché di tutte le ulteriori opere ed apparecchiature (in sostituzione di preesistenti e/o nuove) che gli venissero affidate nel corso della gestione, con redazione di appositi verbali, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature, nonché gli oneri per l'acquisto del materiale di consumo dell'impianto di trattamento. Di conseguenza l'Appaltatore è obbligato al ripristino, reintegro, sostituzione di qualsiasi opera civile, apparecchiatura, macchinario, attrezzatura e quant'altro affidato e facente parte degli impianti, pertinenze, aree a verde, che venisse deteriorato, danneggiato, distrutto o asportato in dipendenza di deficiente manutenzione, sorveglianza e custodia o di furto.-----

4)-Le apparecchiature, macchinari, attrezzature, e quant'altro eventualmente da sostituire dovranno avere, se reperibili in commercio, le stesse caratteristiche idrauliche, elettriche, meccaniche e funzionali di quelli originari e dovranno essere costruiti dalla stessa casa costruttrice. In mancanza, la sostituzione potrà avvenire

con apparecchiature, macchinari, attrezzature e quant'altro di equivalenti

caratteristiche, preventivamente accettati dalla Stazione Appaltante.-----

5)-L'Appaltatore è obbligato a comunicare preventivamente (almeno 10 giorni prima)

a questo Ente qualsivoglia modifica e/o variazione rispetto alle vigenti autorizzazioni

dei singoli centri di raccolta comunale per consentire agli uffici preposti di acquisire le

nuove autorizzazioni del centro di raccolta.-----

6)-L'Appaltatore è obbligato, altresì, a volturare a proprio nome ed a proprio carico

tutti i contratti di allaccio alle reti tecnologiche (idrici, fognari ed elettrici) attualmente

intestati ai rispettivi Comuni del Sub Ambito ed a rispettare tutte le prescrizioni

indicate nell'autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti per l'immissione dei

reflui e delle acque rivenienti dal dilavamento del piazzale nella rete fognaria di ogni

Comune. L'Appaltatore è comunque obbligato a comunicare per tempo a questa

Amministrazione tutte le modifiche (almeno 30 giorni prima delle stesse) a quanto

autorizzato al fine di consentire la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione.-----

7)-In conseguenza di quanto sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun

indennizzo, a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui le opere civili, le apparecchiature,

i macchinari, le attrezzature e quant'altro ripristinato, reintegrato e sostituito abbiano

valore di mercato superiore a quelli deteriorati, danneggiati, distrutti o asportati.-----

ART. 8 (OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA)

1)-L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la

sicurezza dei lavoratori e dei terzi attenendosi alla normativa vigente in materia di

prevenzione e protezione.-----

ART. 9 – (OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO)

1)-L'appaltatore è obbligato al riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze delle

imprese appaltatrici uscenti (platea storica di cui all'Allegato 3 del progetto posto a

base di gara) secondo le disposizione delle leggi e delle norme vigenti e secondo

quanto dichiarato in fase di gara nell'elaborato "Progetto di Assorbimento" dell'offerta

tecnica.-----

2)-L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti

dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.-----

3)-L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti

occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del

contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni

altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile

nella località. -----

4)-L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino

alla sostituzione.-----

5)-I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse.-----

6)-L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa

comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del

lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

7)-Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa

si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato

pagamento.-----

8)-Per ogni inadempimento, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi

credito maturato a favore dell'Aggiudicatario e procede, in caso di crediti insufficienti

allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Si applica l'art. 30 del Codice in merito all'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e retributive dell'Aggiudicatario.-----

9)-Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da "interferenze", pur non materialmente allegato, è parte integrante del presente atto e si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Gravi o ripetute violazioni del DUVRI da parte dell'Aggiudicatario, previa costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

ART. 10 (GARANZIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA)

1)-A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e/o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) dell'importo di **523.257,07 euro** pari al 4,00% dell'importo del presente contratto, mediante polizza fideiussoria N. 1884622 del 24/06/2022 emessa da "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano S.P.A. – Milano, con efficacia dalla data di stipula del contratto.-----

2)-La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore, l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore medesimo;-----

3)-La cauzione sarà restituita alla ditta aggiudicataria alla scadenza contrattuale, una volta constatato l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed in assenza di contenzioso. A tal fine la ditta rilascerà apposita dichiarazione inerente l'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e l'assenza di contenzioni intrapresi e/o nascenti. -----

4)-La polizza fidejussoria definitiva costituisce parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegata ed è conservata agli atti del contratto.-----

ART. 11 – (POLIZZA ASSICURATIVA)

1)-L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato una polizza di assicurazione "RC–Generale, Responsabilità Civile delle aziende industriale – edili", n. 5751453100260 del 12/08/2022, scadenza prima rata 31.12.2022, con la compagnia assicurativa "ASSIMOCO S.p.A", Agenzia "S.A.F. Srl", a copertura, fra le altre, delle seguenti attività:-----

- per la R.T.C. - "*Responsabilità civile verso terzi*", con massimale pari a **5.000.000,00 euro**;-----

- per la R.C.O. - "*Responsabilità civile verso prestatori di lavoro*", con massimale pari a 5.000.000,00 euro;-----

- per "*Inquinamento accidentale*", con massimale pari a 500.000,00 euro;-----

2)-L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione "RC–Ambintale, Responsabilità Ambientale attività verso terzi", n. 575.14.49.100002 del 31/05/2017, rinnovata per un anno in data 25.05.2022, in scadenza il 25.05.2023, con la compagnia assicurativa "ASSIMOCO S.p.A", Agenzia di Ravenna, a copertura, fra le altre, della seguente attività:-----

- per il "*Servizio di igiene urbana, spazzamento strade e raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con automezzi di proprietà e di terzi con relative operazioni di carico e scarico*", con massimale pari a 2.500.000,00 euro.-----

3)-Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore produrrà al Comune di Avigliano la quietanza di rinnovo delle polizze succitate.-----

4)-L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia delle garanzie.-----

ART. 12 (CONTROVERSIE)

1)-Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto sono di competenza dell'autorità giudiziaria, con esclusione di ogni competenza arbitrale.....

2)-Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.-----

ART. 13 (RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE)

1)-L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare l'appalto per grave inadempienza dell'appaltatore, previa diffida ad adempiere intimato nei modi e termini di cui all'art.1454 e ai sensi dell'art.1456 del C.C.; potrà, altresì, recedere unilateralmente in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, tenendo indenne l'appaltatore per le spese sostenute.....

2)-Qualora per effetto di eventuale giudizio d'appello dovesse essere riformata, in senso favorevole al ricorrente, la sentenza n. 749/2022 resa dal TAR Basilicata in data 02.11.2022, il presente contratto s'intenderà automaticamente risolto senza che l'Appaltatore abbia null'altro a pretendere, fatto salvo il corrispettivo per le prestazioni eseguite e le relative spese sostenute. In ogni caso l'Appaltatore si dichiara sin d'ora disponibile, ove gli sia formalmente richiesto, a garantire la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al presente contratto, fino al subentro dell'aggiudicatario individuato per effetto della eventuale suddetta sentenza favorevole.....

ART. 14 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI).

1) L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e fornitori.....

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto medesimo.-----

3) Le Amministrazioni dei Comuni del Sub Ambito, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, verificano l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.-----

4) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

Art. 15 (APPLICAZIONE D.P.R. 62/2013).

1) L'appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di Avigliano, pubblicati sul sito internet istituzionale: www.comune.avigliano.pz.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello "Disposizioni generali", sottosezione 2° livello "Atti generali", nonché di averne già copia in suo possesso. Si impegna, inoltre, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.-----

2) La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente, può costituire causa di risoluzione del contratto.-----

3) Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o

non risultassero accolte dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.....

ART. 16 (SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE).

1) Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 tutte le spese del presente contratto, di rogito, bollo, registro e copia, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatore.....

2) Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.....

3) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.....

ART. 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

e designazione dell'Appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Avigliano (con sede in Via E. Gianturco - 85021 Avigliano (PZ)- Tel +39 0971-701811 Fax. +39 0971-701861 PEC : comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it - P.Iva: 00881110761 - Cod.fiscale: 80001750761), tratterà i dati personali conferiti per la presente procedura/contratto, per le finalità per le finalità di cui all'art 6 par 1 lett. "b", "c", "e" previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).Il conferimento dei dati personali identificativi, e quelli di cui all'art 9 par 1 e art 10 del Regolamento UE 679/2016 richiesti o raccolti dall'Ente è obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione

secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.-----

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.-----

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento) e, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste(art. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati domiciliato per il servizio presso la residenza comunale, alla email: info@gaconsulenzaprivacy.eu;-----

Questa informativa, resa in forma semplificata, potrà essere consultata in forma completa nella sezione privacy del sito <http://www.comune.avigliano.pz.it/cavigliano/home.jsp> o fornita contattando il titolare del trattamento a: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it; -----

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.-----

Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati necessari

all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al successivo
trattamento.-----

Come Responsabile, l'aggiudicatario-appaltatore tratterà i Dati Personali ricevuti per
quanto strettamente necessario all'esecuzione del contratto.-----

L'operatore economico aggiudicatario-appaltatore nell'esecuzione del contratto e
nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in
materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del
vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), come modificato ed integrato dal
D.lgs. 101/2018, anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure
di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.-----

L'amministrazione comunale raccomanda in particolare all'aggiudicatario-appaltatore
l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni,
contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie
generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non
dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento
potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.-----

In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di
mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari
nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga
in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.-----

Il suddetto Responsabile del trattamento:-----

a) assicura di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa allo scopo di

garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;-----

b) è tenuto ad assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento europeo 679/2016, oltre alle disposizioni del Garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;-----

c) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle violazioni sia attribuibile alla gestione dei dati di sua competenza, con particolare riguardo ai casi di indebita distruzione, cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati personali trattati;-----

d) assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i documenti acquisiti dal Comune o per conto del Comune, ai fini dell'espletamento del servizio affidato, per finalità diverse da questo;-----

e) garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o qualsiasi altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli indicati al titolare del trattamento;-----

f) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente alla effettuazione di eventuali ispezioni per conto del titolare del trattamento;-----

g) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno utilizzati nel trattamento dei dati, nella qualità di "designati al trattamento";-----

h) si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche;-----

i) adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario, il ripristino

tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico che ne pregiudichi l'accesso o l'utilizzo;-----

J) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del trattamento, ogni dato trattato per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, la cancellazione;-----

k) laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche presunta, è obbligato a informare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;-----

l) nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento principale;-----

m) impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l'accesso a qualsiasi informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 15 del Regolamento europeo prima richiamato.-----

Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente contratto (allegati compresi) configurano inadempienza contrattuale, ferma restando la segnalazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali.-----

ART. 18 (PATTO DI INTEGRITA')

1) Ai fini della prevenzione della corruzione, l'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del patto di integrità, allegato al presente

contratto.-----

ART. 19 (NORME FINALI)

1) Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012), l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.-----

2) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia, al Capitolato Speciale d'Appalto e ai documenti di Gara ed alle altre disposizioni di legge in vigore.-----

Richiesto dai Componenti, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante personal computer e software di videoscrittura, su **n. 30** pagine a video.-----

Ne ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo ed articolo, ivi compresi gli atti richiamati (dei quali ho ommesso la lettura essendo loro ben noti), sottoscrivendolo in mia presenza **con firma digitale** ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. s) del **CAD** (D.lgs. 82/2005).-----

*Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che dette **firme** sono state apposte dai **rispettivi titolari** delle stesse alla **mia presenza** e che i **certificati** di firma utilizzati dalle Parti sono **validi** e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.lgs. n.82/2005".-----*

Il file del contratto, in formato "portable document format" (PDF), viene chiuso

da me Segretario comunale Dott.ssa Clementina GERARDI con l'apposizione

della mia firma digitale.-----

Allegato

COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

tra il **Comune di Avigliano** e la Ditta "CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP." con sede legale in Ravenna – in via Luciano Romagnoli, 13 e con unità locale nella Zona Industriale Piano San Nicola di Pietragalla, snc. - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02365600390, per l'affidamento della gestione, in forma associata, del **"Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Sub Ambito Operativo "Basento Nord" - Comuni di Avigliano, Pietragalla, Ruoti e Vaglio Basilicata"** – **Per la durata di anni 5 (CINQUE), Importo 13.081.426,75 euro (COMPRESO 15.000,00 euro PER ONERI DI SICUREZZA) più IVA al 10% - RIBASSO DEL 4,784% - CIG MASTER 8747536710 – CIG DERIVATO 9052836C96:-----**

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga la stazione appaltante Comune di Avigliano e l'appaltatore "CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP." ad improntare i propri comportamenti ai **principi di lealtà, trasparenza e correttezza.** -

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto per l'affidamento della gestione, in forma associata, del **"Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Sub Ambito Operativo "Basento Nord" - Comuni di Avigliano, Pietragalla, Ruoti e Vaglio Basilicata"** -----

Articolo 3 – L'Appaltatore: -----
1)- dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta

dell'aggiudicatario; -----

2)- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del rapporto contrattuale;-----

3)- esclude vi sia stata ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla gestione del rapporto contrattuale;-----

4)- assicura di non essersi trovato in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altri partecipanti alla procedura; -----

5)- assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato; -----

6)- segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012; -----

7)- informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;-----

8)- collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;-----

9)- acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla

normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della

stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti

categorie: -----

A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; -----

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; -----

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; -----

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; -----

E. noli a freddo di macchinari; -----

F. forniture di ferro lavorato; -----

G. noli a caldo; -----

H. autotrasporti per conto di terzi; -----

I. guardiania dei cantieri; -----

10)- inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione; -----

11)- comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.-----

Articolo 4 – La stazione appaltante: -----

1)- rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; -----

2)- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale,

intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di

violazione di detti principi; -----

3)- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel

caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR

62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); ----

4)- si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni

qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la

compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o

sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;-----

5)- segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;-----

6)- rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione

della normativa in materia di trasparenza.-----

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante

a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore

economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. -----

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:-----

1)- la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave

inadempimento e in danno dell'operatore economico;-----

2)- l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto,

impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;-----

3)- la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del

10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;-----

4)- l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;-----

-5)- la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.-----

Articolo 6 – Il presente patto d'integrità vincola l'operatore economico sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale. -----

Le Parti dichiarano di sottoscrivere il presente patto d'integrità con firma digitale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. s) del CAD (D.lgs. 82/2005).-----